

**ACCORDO QUADRO TERRITORIALE
PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'
DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
E PER I SERVIZI DI WELFARE**

Addi 5 giugno 2017 presso la sede della Confcommercio Unione Venezia si sono incontrati:

l'Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. Della Provincia di Venezia rappresentata dal Presidente Massimo Zanon con la partecipazione della Commissione Sindacale nelle persone dei Signori dott. Riccardo Germoglio, dott.ssa Laura Bincoletto e con l'assistenza del Direttore Generale Danilo De Nardi e

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Terziario e del Turismo della Provincia di Venezia, rappresentate dai Signori

Monica ZAMBON
Andrea STEVANIN
Luigino BOSCARO

della Filcams Cgil,
della Fisascat-Cisl,
della Uiltucs-Uil

Premesso


che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una disciplina strutturale, che permette di applicare un regime fiscale alle somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile;

che la Legge 232/2016 (di seguito Legge di Stabilità 2017) prevede che, salva diversa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

che la stessa Legge di Stabilità 2017 prevede che le sopraindicate disposizioni trovino applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000;

che il decreto 25 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 16 maggio 2016 ha dato attuazione all'art.1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevedendo una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività, la redditività, la qualità, efficienza ed innovazione del lavoro;

che l'art. 51 del Decreto Legislativo 81/2015 prevede che per contratti collettivi si intendono i CCNL, gli accordi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;



che l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza fra CONFCOMMERCIO e CGIL, CISL, UIL, e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente piu' rappresentativi;

visti gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 197 "Testo Unico delle Imposte sui redditi - TUIR"

Considerato

che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese

che è basilare il sistema delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi in quanto caratterizzato prevalentemente da piccole e medie attività che assicurano occupazione sul territorio;


che le parti intendono intraprendere iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori e delle aziende;

si conviene quanto segue

Art. 1. Premi di produttività e/o di risultato

Fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCNL applicati tanto per la parte economico/normativa quanto per quella obbligatoria, le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia che abbiano sede legale nel territorio della provincia di Venezia applicheranno l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2017 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative collegate ad almeno uno degli indicatori quantitativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi su base annua, a parità di lavoratori e/o di ore lavorate;
- riorganizzazione degli orari e organizzazione del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione dei consumi energetici annui, ovvero del costo dell'energia impiegata dalle aziende;
- riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- partecipazione, e successiva realizzazione, di progetti mirati al miglioramento delle procedure o dei processi aziendali, al recupero di produttività, o all'incremento di redditività aziendale;



2



- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dagli artt. 125,126,127 del Contratto Collettivo Terziario Confcommercio (C.c.n.l. 30 Marzo 2015);
- riduzione dell'assenteismo, da verificarsi su base annuale con riferimento al complesso dell'azienda ovvero delle singole unità produttive;
- miglioramento dei beni prodotti o posti in commercio, ovvero dei servizi erogati;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogativi o dei prodotti forniti;
- puntualità nel rispetto delle scadenze fissate per la fornitura dei beni o per l'erogazione di servizi;
- riduzione numero infortuni;
- lavoro agile (smart working);
- indici di soddisfazione del cliente.

Il presente accordo considera detassate, con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000:

- Le somme a titolo di premio di produttività e, sussistendo le condizioni previste dalla L. 208/2015, anche alle somme erogate a titolo di premio di produttività per il limite massimo di € 3.000,00 lordi così come specificato nella legge di Bilancio 2017 ed accompagnate da dichiarazione di conformità dell'accordo aziendale così come richiesta dall'art. 7 del decreto 25 marzo 2016 richiamato in premessa;
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa distribuiti ai sensi dell'art. 2102 c.c. e, sussistendo le condizioni previste dalla L. 208/2015, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili per il limite massimo di € 3.000,00 lordi, così come specificato dalla Legge di Bilancio 2017, ed accompagnate da dichiarazione di conformità dell'accordo aziendale così come richiesta dall'art. 7 del decreto 25 marzo 2016 richiamato in premessa;
- le somme erogate, in via alternativa rispetto ai due punti appena richiamati, che attuino forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro così come specificato nella Legge di Bilancio 2017, per il limite massimo di € 3000,00 lordi.

Art.2 Opzione welfare aziendale

Fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCNL applicati tanto per la parte economico/normativa quanto per quella obbligatoria, le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia che abbiano sede legale nel territorio della provincia di Venezia applicheranno l'esenzione totale sulle somme determinate secondo il valore normale di specifici **benefit aziendali**, fruiti per scelta del lavoratore quali:

- i **contributi alle forme pensionistiche complementari**, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
- i **contributi di assistenza sanitaria** versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be '3' followed by a signature. The signatures are scattered across the bottom half of the page.


- **le azioni distribuite ai dipendenti** a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.
- **i contributi e i premi versati dal datore di lavoro** a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- l'utilizzazione di **prestazioni, opere e servizi** riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale come anche in conformità ad accordi aziendali offrendo la possibilità al lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme erogate come premio di produttività e/o di risultato.

Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi di welfare applicabili:

- servizi di educazione ed istruzione riferiti alla prima infanzia, compresi i servizi integrativi di mensa;
- servizi di educazione ed istruzione riferiti all'infanzia ed adolescenza;
- servizi di educazione ed istruzione, compresa l'iscrizione a scuole di lingue private e l'iscrizione a corsi per l'ottenimento di attestati e/o qualifiche professionali;
- servizi per la frequenza di ludoteche, centri estivi ed invernali;
- attività di natura ricreativa, inclusa la partecipazione ad eventi, concerti, rappresentazioni teatrali;
- fruizione di borse di studio a favore dei familiari;
- servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, ai familiari anziani, disabili, ovvero non autosufficienti;
- ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle attualmente previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale;
- servizi per la salute della persona, compresi i trattamenti termali e trattamenti con Sali o prodotti medicali;
- servizi per il benessere psico-fisico della persona, ivi incluse le attività di fitness, cardio-fitness, attività psicomotorie;
- altre prestazioni ovvero servizi alla persona previsti dall'art. 51 del T.U.I.R.;
- incremento delle prestazioni di previdenza complementare, di natura negoziale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le aziende informeranno i lavoratori della possibilità di scelta della fruizione del premio attraverso servizi di welfare con l'indicazione dei servizi fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno. L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.


Art. 3 Monitoraggio

Le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.

Le parti, considerato il consolidato sistema di relazioni sindacali, al fine di dare maggior impulso alla disciplina del "salario Variabile" ritengono importante dare la necessaria assistenza alle aziende ed ai lavoratori. A tal proposito si impegnano a costituire presso gli Enti Bilaterali della provincia di Venezia una specifica Commissione, quale sede per la convalida delle comunicazioni di adesione al presente accordo e deposito degli accordi aziendali sottoscritti dalle parti contraenti l'Accordo Quadro Territoriale.

Considerato l'innovativo regime sui premi di risultato introdotto dall'accordo, le OO.SS., potranno richiedere alle aziende la disponibilità ad un incontro per illustrare ai lavoratori l'accordo e gli obiettivi indicati dall'azienda per il raggiungimento dei premi di risultato.

Fatte salve condizioni di miglior favore, le aziende invieranno la dichiarazione di cui al precedente articolo 3 alle RSA/RSU ove costituite, alla Commissione istituita presso gli Enti Bilaterali della provincia di Venezia e alle OO.SS.

Nelle aziende dove siano costituite RSA/RSU il confronto avrà luogo a livello aziendale, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario e del Turismo.

Le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.--

Art. 4 Deposito

Il presente Accordo Quadro Territoriale verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto redatta in conformità dello specifico modello reso disponibile nel sito del Ministero del Lavoro, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Concommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia che ad esso si richiamano.



Art.5 Validità

Il presente Accordo Quadro Territoriale scadrà il 31/12/2017.

Successivamente, l'Accordo, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza annuale, tramite raccomandata a.r. o mail pec.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limiti economici richiamati in codesto Accordo, le predette somme indicate devono intendersi automaticamente adeguate.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

della provincia di Venezia




Giuseppe Guerzelle

Roberto


Ulrich

FILCAMS - CGIL



FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL



COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO TERRITORIALE DEL 5 GIUGNO 2017 PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

Il Sottoscritto			
In qualità di legale rappresentante della Società			
Codice fiscale		Partita I.V.A.	
Sede Legale		CAP	Prov.
Via		Tel	
Mail:			
Numero dipendenti		Matricola INPS	

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto da Confcommercio Venezia e Filcams – CGIL, Fisascat- CISL, UILTUCS UIL della Provincia di Venezia il 5 Giugno 2017

dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all' Accordo Quadro Territoriale;
- di essere associato all' Associazione di categoria firmataria l'accordo;
- di rispettare integralmente il CCNL _____ sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d.economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- che in azienda non sono presenti RSA/RSU

INDICA

- che il periodo congruo preso a riferimento è dal _____ al _____ (*minimo quattro mesi a partire dalla data di comunicazione*);
- l'indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, con relativa ponderazione nella tabella sottostante;
- per ciascuno degli indicatori adottati il valore iniziale e il valore atteso alla fine del periodo di riferimento a riprova dell'effettivo miglioramento;
- i documenti dai quali sarà possibile verificare l'effettivo raggiungimento del valore atteso _____ (*bilanci, report del sistema di certificazione della qualità ecc.*)
- la previsione del valore pro capite lordo del premio relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro _____ (*qualora il premio non fosse esteso a tutti i dipendenti ma fosse limitato ad una categoria omogenea di essi precisare i criteri discriminatori. Allo stesso modo se l'importo fosse differenziato per diverse categorie di dipendenti precisare i criteri distintivi*);
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare)

SI NO

INDICATORI	Valore iniziale	Risultato minimo atteso per il riconoscimento del premio nella misura del ____% (indicare percentuale)	Risultato al raggiungimento del quale il premio viene erogato integralmente
Volume della produzione/n. dipendenti			
Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti			
MOL/VA di bilancio			
Indici di soddisfazione del cliente			
Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni			
Riduzione degli scarti di lavorazione			
% di rispetto dei tempi di consegna			
Rispetto previsioni di avanzamento lavori			

Modifiche organizzazione del lavoro			
Lavoro agile (smart working)			
Modifiche ai regimi di orario			
Rapporto costi effettivi/costi previsti			
Riduzione assenteismo			
N. brevetti depositati			
Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti			
Riduzione dei consumi energetici			
Riduzione numero infortuni			
Riduzione tempi di attraversamento lavori interni lavorazione			
Riduzione tempi di commessa			
Altro			

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario".

Data _____

FIRMA AZIENDA _____

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente a Ente Bilaterale _____ il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT Consento altresì la comunicazione ed i trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.

Data _____

Firma _____

Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale
Ente Bilaterale _____ Settore _____ della Provincia di Venezia

Prot. n. _____

del _____

La Commissione Paritetica Provinciale, in relazione alle condizioni sopra esposte dalla azienda, in virtù di quanto previsto dall'Accordo Quadro Territoriale per la detassazione dei premi di produttività della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare del _____ conferma che il premio di risultato istituito con la presente comunicazione è conforme a quanto previsto dall'Accordo Quadro Territoriale.

CONFCOMMERCIO

FILCAMS - CGIL

.....

FISASCAT - CISL

UILTuCS - UIL